

Pubblicato il 13/12/2017

N. 05406/2017 REG.PROV.CAU.  
N. 07793/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 7793 del 2017, proposto da:

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*contro*

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Giuttari e Alessandro Faraci, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Giuttari in Roma, viale Eritrea, 20;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione prima *quater*, n. 4386 del 2017, resa tra le parti, concernente l'esclusione dal concorso pubblico a 320 posti di allievo ispettore della Polizia di Stato per deficit staturale.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti l'avvocato Giuttari e l'avvocato dello Stato Pucciariello;

Considerata immediatamente precettiva la nuova previsione sui limiti di altezza di cui alla legge n. 2 del 2015 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2706);

Ritenuto di condannare l'appellante alle spese della presente fase cautelare nella misura indicata nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l'appello (Ricorso numero: 7793/2017).

Condanna la parte appellante alle spese della presente fase cautelare in favore dell'appellata nella misura di euro 1.000,00(mille/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017

con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabato, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Nicola D'Angelo**

**IL PRESIDENTE**

**Paolo Troiano**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.